REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

– Sezione Lavoro –

in persona del Giudice dott. Fabrizio Aprile ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1547/12 R.G.L. promossa da:

Omissis, elettivamente domiciliata in Biella, via Tripoli n. 13, presso lo studio dell'avv. G.Rinaldi che la rappresenta e difende, unitamente agli avv.ti W.Miceli e F.Ganci del foro di Palermo, per delega in atti

parte ricorrente

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (M.I.U.R.) - Ufficio Scolastico Regionale Piemonte - U.S.T. di Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso la propria sede in Torino, via Coazze n. 18, e rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dai dott.ri G.Lombardo e C.Parafioriti per delega in atti

parte convenuta

contro

omissis, contumaci

parti controinteressate

Oggetto: inserimento graduatorie "a pettine".

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato in data 20/02/2012 e ritualmente notificato, *omissis* conveniva in giudizio il M.I.U.R. e – premesso: di lavorare con mansioni di insegnante di scuola secondaria di secondo grado, in ruolo dall'a.s. 2011/12; di avere presentato domanda, ai sensi del d.m. 42/09, per l'aggiornamento dell'originaria graduatoria provinciale a esaurimento per il biennio 2009/11, con richiesta di inserimento in altre province opzionali (tra cui quella di Torino), ove veniva inserita "in coda" e veniva così privata del diritto all'immissione in ruolo già per l'a.s. 2009/10; di avere ottenuto dal T.A.R. Lazio, con conseguente giudizio di ottemperanza, l'annullamento in via cautelare del predetto d.m. nella parte in cui non prevedeva l'inserimento "a pettine" in tale graduatoria; di avere quindi chiesto il trasferimento della propria posizione nelle graduatorie di Torino, ai sensi del d.m. 44/11; di avere infine il T.A.R. Lazio declinato la propria giurisdizione in luogo di quella del Giudice



ordinario del lavoro – tutto ciò premesso, chiedeva, in via principale, la condanna di controparte di provvedere alla retrodatazione dell'immissione in ruolo fin dal 1°/09/2009. Si costituiva il M.I.U.R. chiedendo il rigetto del ricorso, contestando il diritto all'inserimento "a pettine" e sostenendo comunque che, a seguito della devoluzione della giurisdizione al Giudice ordinario, la posizione della ricorrente non poteva più ritenersi "cristallizzata" come al tempo della pronuncia cautelare del T.A.R. Lazio, sicché non sussisterebbe prova che l'insegnante avrebbe mantenuto il diritto all'immissione in ruolo dal 1°/09/2009 se anche tutti gli altri docenti inseriti "in coda" nella graduatoria a esaurimento vi fossero stati analogamente collocati "a pettine".

Nessuno si costituiva per i controinteressati, nonostante la ritualità della notificazione del ricorso, che venivano pertanto dichiarati contumaci.

Il Giudice – preso atto della rinuncia di parte ricorrente alla contestuale istanza cautelare ex art. 11, co. 7, d.lgs. 104/10 e acquisita ulteriore documentazione – fissava per la discussione l'udienza del 4/07/2012, differita per repliche al 13/07/2012, all'esito della quale pronunciava sentenza dando lettura del dispositivo.

2. Si ritiene che il ricorso sia meritevole di integrale accoglimento.

Non è necessario ripercorrere l'annosa vicenda giudiziaria che ha visto la ricorrente vittoriosa innanzi al Giudice amministrativo e che le ha consentito il riconoscimento del diritto all'inserimento "a pettine" nella graduatoria a esaurimento.

Basterà qui sinteticamente osservare che l'art. 1, co. 4-ter, d.l. 134/09, interpretando autenticamente l'art. 1, co. 605, lett. c), l. 296/06, aveva stabilito che «...nelle operazioni di integrazione e di aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, è consentito ai docenti che ne fanno esplicita richiesta, oltre che la permanenza nella provincia prescelta in occasione dell'aggiornamento delle suddette graduatorie per il biennio scolastico 2007-2008 e 2008-2009, di essere inseriti anche nelle graduatorie di altre province dopo l'ultima posizione di III fascia nelle graduatorie medesime. Il decreto con il quale il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca dispone l'integrazione e l'aggiornamento delle predette graduatorie per il biennio scolastico 2011-2012 e 2012-2013, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, del citato decreto-legge n. 97 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 143 del 2004, è improntato al principio del riconoscimento del diritto di ciascun candidato al trasferimento dalla provincia prescelta in occasione dell'integrazione e dell'aggiornamento per il biennio scolastico 2007-2008 e 2008-2009 ad



un'altra provincia di sua scelta, con il riconoscimento del punteggio e della conseguente posizione nella graduatoria».

Tale disposizione è stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 41/11, ai sensi della quale «...deve escludersi il carattere interpretativo dell'art. 1, comma 4ter, del d.l. n. 134 del 2009, in quanto esso non individua alcuno dei contenuti normativi plausibilmente ricavabili dalla disposizione oggetto dell'asserita interpretazione. L'art. 1, comma 605, lett. c), della legge n. 296 del 2006, infatti, in un'ottica di contenimento della spesa pubblica e di assorbimento del precariato dei docenti, prevede la trasformazione delle graduatorie permanenti in altre ad esaurimento e a tale fine non permette, a partire dal 2007, l'inserimento in esse di nuovi aspiranti candidati prima dell'immissione in ruolo dei docenti che già vi fanno parte. Rispetto a tale finalità risulta del tutto estranea la disciplina introdotta dalla norma censurata, avente ad oggetto i movimenti interni alle graduatorie che per loro natura non incidono sull'obiettivo dell'assorbimento dei docenti che ne fanno parte, per il quale assumono rilevanza solo i possibili nuovi ingressi. La norma impugnata ha, dunque, una portata innovativa con carattere retroattivo, benché si proponga quale strumento di interpretazione autentica. Essa introduce, con effetto temporale rigidamente circoscritto ad un biennio, una disciplina eccentrica, rispetto alla regola dell'inserimento "a pettine" dei docenti nelle graduatorie, vigente non solo nel periodo anteriore, ma persino in quello posteriore all'esaurimento del biennio in questione. Tale ultimo assetto normativo costituisce, dunque, la regola ordinamentale prescelta dal legislatore, anche nella prospettiva di non ostacolare indirettamente la libera circolazione delle persone sul territorio nazionale (art. 120, primo comma, Cost.), rispetto alla quale la norma impugnata ha veste derogatoria. In tale prospettiva, una siffatta deroga, per la quale non emerge alcuna obiettiva ragione questione, e per di più imposta con efficacia retroattiva, non può superare il vaglio di costituzionalità che spetta a questa Corte, con riguardo al carattere non irragionevole che le disposizioni primarie debbono rivestire. L'art. 1, comma 4-ter, infatti, prevede che, se il docente chiede, in occasione dell'aggiornamento per il biennio scolastico 2011-2013 l'iscrizione in una graduatoria provinciale diversa rispetto a quella in cui era inserito nel biennio 2007-2009, vedrà riconosciuto il punteggio e la conseguente posizione occupata nella graduatoria di provenienza. Diversamente, se il docente chiede il suddetto trasferimento in occasione delle operazioni di integrazione e di aggiornamento per il biennio 2009-2011 viene inserito nelle graduatorie delle provincie scelte dopo l'ultima posizione di III fascia. L'effetto di tale previsione è, quindi, quello della



sospensione per il biennio 2009-2011 della regola secondo la quale i suddetti mutamenti di graduatoria devono avvenire nel rispetto del principio del merito e, quindi, con il riconoscimento del punteggio e della posizione attribuiti al singolo docente nella graduatoria di provenienza [...]. La disposizione impugnata [...], utilizzando il mero dato formale della maggiore anzianità di iscrizione nella singola graduatoria provinciale per attribuire al suo interno la relativa posizione, introduce una disciplina irragionevole che – limitata all'aggiornamento delle graduatorie per il biennio 2009-2011 – comporta il totale sacrificio del principio del merito posto a fondamento della procedura di reclutamento dei docenti e con la correlata esigenza di assicurare, per quanto più possibile, la migliore formazione scolastica » (le sottolineature sono del Giudice).

3. A fronte di tale categorica presa di posizione della Corte Costituzionale – cui vanno pure aggiunte le pronunce del T.A.R. Lazio n. 10809/08 e del Consiglio di Stato n. 2486/11 – il punto della presente controversia non è (più) se *omissis* abbia diritto all'inserimento "a pettine", quanto piuttosto se, una volta che di tale inserimento abbiano usufruito anche gli altri docenti già collocati "in coda", la stessa possa ancora risultare in posizione utile per l'immissione in ruolo fin dal 1°/09/2009.

Parte convenuta nega simile possibilità e produce appositi riscontri documentali: per quanto non contesti che la ricorrente, inserita "a pettine" nella graduatoria a esaurimento, avrebbe senz'altro maturato il diritto al posto già per l'a.s. 2009/10, il M.I.U.R. fa nondimeno rilevare come tale diritto non sarebbe maturato in caso di contestuale e analoga collocazione in detta graduatoria degli altri colleghi, specie di coloro che precedono la ricorrente.

L'argomento, pur se lineare e suggestivo, non può essere proficuamente seguito; la circostanza cui allude parte convenuta, infatti, risulta del tutto ipotetica ed eventuale e, soprattutto, non può da sola interdire – rimettendolo e condizionandolo al possibile e non attuale contegno di altri soggetti – l'esercizio di un diritto soggettivo pieno, posto altresì che (assai significativamente) non risulta affatto provato che tutti coloro che il M.I.U.R. pretenderebbe di inserire "a pettine" abbiano proposto ricorso innanzi al T.A.R. e abbiano chiesto di essere così inseriti nella graduatoria a esaurimento.

D'altra parte, il fatto stesso che il Giudice amministrativo abbia (incontestatamente) investito della questione il Giudice ordinario del lavoro, lascia evidentemente intendere che, nella fattispecie, si fa questione di diritti soggettivi e che, di conseguenza, assume rilevanza nel presente giudizio unicamente il momento lesivo di tali diritti (corrispondente all'inserimento della ricorrente "in coda" anziché "a pettine") e non possono perciò essere presi in



considerazione profili ulteriori e di per sé riguardanti, per così dire, la 'ricostruzione' di una nuova (e, perdipiù, del tutto virtuale) graduatoria.

4. Per tutte le superiori ragioni il ricorso va accolto, con conseguente disapplicazione della norma ex art. 1, co. 11, d.m. 42/09 – poiché in violazione della regola dell'inserimento "a pettine" nella graduatoria e esaurimento – e con altrettanto conseguente condanna del M.I.U.R. a riconoscere a parte ricorrente il diritto all'immissione in ruolo nella prevista classe di concorso, con decorrenza, giuridica ed economica, dal 1°/09/2009.

Le spese di lite seguono la soccombenza e di liquidano in dispositivo, non sussistendo infine, almeno nel presente processo, alcun profilo di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.

P.Q.M.

Visto l'art. 429 c.p.c.;

ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta;

accerta e dichiara il diritto di omissis a essere assunta in ruolo dal M.I.U.R. a far data dal 1°/09/2009;

condanna parte convenuta a rimborsare a parte ricorrente le spese processuali, liquidate in complessivi € 1.800,00, oltre a Iva e Cpa (e a contributo unificato) come per legge, con distrazione in favore del difensore anticipatario.

Visto l'art. 429 co. 1 c.p.c. come mod. dal d.l. 112/08, indica in giorni quindici il termine per il deposito della motivazione.

Così deciso in Torino, il 13/07/2012.

Il Giudice Dott. Fabrizio Aprile

